

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 36

Riunione del 10 febbraio 2010

30.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- APD CAROTENUTO SANT'AGNELLO n.p. presidente p.t.
- GIUSEPPE CAROTENUTO n.q. Presidente p.t. APD Carotenuto Sant'Agnello

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.
- Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore
- Avv. Elvio Albanese - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Giuseppe CAROTENUTO:** *"nella qualità di Presidente della APD Carotenuto Sant'Agnello, per avere in data 4 Ottobre 2009 effettuato on line il primo tesseramento dell'atleta Anna Milano senza che dalla stessa avesse mai stato sottoscritto un modulo di primo tesseramento presso la APD Carotenuto Sant'Agnello, con violazione dell'art. 17 Statuto Fipav e dell'art. 19 RAT Fipav, nonché della disposizione contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV 2009-2010 in virtù della quale "Il Presidente della Società che esegue on line il primo tesseramento, ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta".*

./.

- **APD Carotenuto Sant'Agnello:** *"in persona del Presidente pro tempore, per avere in data 4 Ottobre 2009 effettuato on line il primo tesseramento dell'atleta Anna Milano senza che dalla stessa avesse mai stato sottoscritto un modulo di primo tesseramento presso la APD Carotenuto Sant'Agnello, con violazione dell'art. 17 Statuto Fipav e dell'art. 19 RAT Fipav, nonché della disposizione contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV 2009-2010 in virtù della quale "Il Presidente della Società che esegue on line il primo tesseramento, ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta, ed in virtù di quanto disposto dall'art. 55, n. 3, R.G. Fipav."*
La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 10 Febbraio 2010.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva degli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 17/11/2009 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che la Società APD Carotenuto Sant'Agnello aveva fatto pervenire una richiesta a mezzo della quale affermava che l'atleta Milano Anna non aveva mai sottoscritto un modulo di primo tesseramento in favore della società APD Carotenuto Sant'Agnello.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dalla suddetta società, in data 04/10/2009, il tesseramento on line dell'atleta, revocava il primo tesseramento

./.


perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e sostanzialmente ammesse dagli incolpati innanzi alla Procura Federale. Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prima dell'inoltro in via telematica.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, in ragione della tempestività della comunicazione effettuata dalla società incolpata nonché delle ulteriori dichiarazioni rilasciate dall'atleta nella nota del 17/11/2009 laddove, sostanzialmente, viene confermata, alla data del tesseramento on line, l'autorizzazione verbale alla società al tesseramento, successivamente non ratificato dall'atleta per motivi personali.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Giuseppe Carotenuto la sanzione dell'ammonizione ed a carico del sodalizio APD Carotenuto Sant'Agnello, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. Thomas Martone



Roma, 1 marzo 2010